

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 10 agosto 1983, n. 41.

Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, concernente: «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali» sono apportate le seguenti modifiche:

«A) all'articolo 1

— il primo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal primo gennaio 1983 ai consiglieri regionali inviati in missione fuori dal collegio elettorale, compresi il Presidente del Consiglio, il Presidente e i membri della Giunta regionali, spetta un'indennità giornaliera di lire 44.800;»

— il terzo comma è sostituito dai seguenti tre commi:

«Agli interessati è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio, in albergo di prima categoria, e delle spese di vitto. Il rimborso delle spese di vitto, qualunque sia l'ammontare della fattura o ricevuta fiscale, non può eccedere, per ogni pasto, l'importo che verrà, annualmente, predeterminato dall'ufficio di presidenza.

In questi casi la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio, della metà se vengono rimborsate le spese di vitto, di due terzi se vengono rimborsate le spese di alloggio e di vitto.

La facoltà di chiedere il rimborso delle spese, prevista dal terzo comma, è esclusa ove la missione compiuta non dia titolo all'indennità di trasferta.»

B) all'articolo 2

— le parole:

«A decorrere dal primo gennaio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.»

— sono sostituite dalle seguenti:

«A decorrere dal primo gennaio 1984.»

C) dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2 bis (Missioni all'estero)

Per le missioni all'estero il trattamento economico di missione dei consiglieri è pari a quello stabilito, per le qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dal decreto del Ministro del tesoro emanato ai sensi dell'art. 1 del dpr 31 marzo 1971, n. 286.»

## Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la dotazione del capitolo 000010 «Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983/1986, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 10 agosto 1983

Bernini